

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI LA LOGGIA - VARIANTE PARZIALE
N. 12 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

A relazione dell'Assessore Giani.

Premesso che per il Comune di La Loggia:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione della G.R. n. 12- 26826 del 15/03/1999;
- ha apportato al suddetto Piano undici Varianti Parziali, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 41 del 29 luglio 1997, approvate con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 9 del 13/03/2001, n. 20 del 08/04/2002, n. 3 del 04/02/2003, n. 26 del 30/06/2003, n. 43 del 16/12/2004, n. 44 del 16/12/2004, n. 32 del 14/10/2004, n. 34 del 14/10/2004, n. 7 del 14/04/2005, n. 8 del 14/04/2005 e n. 39 del 25/10/2006;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 15 del 23/05/2006, il Progetto definitivo della revisione al P.R.G.C. vigente;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 19 del 15/05/2007, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 12 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia in data 24/05/2007 (pervenuto il 28/05/2007), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma; (*Prat. n. 056/2007*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 4.836 abitanti nel 1971; 5.418 nel 1981; 6.303 nel 1991 e 6.485 nel 2001, dati che denotano un trend demografico in crescita nel corso del ventennio 1971-91, stabilizzatosi negli ultimi anni (1991-2001);
- superficie territoriale: 1.285 *ha* a carattere pianeggiante, il **73%** dei quali ad ottima e buona fertilità, (675 ettari appartenenti alla Classe I[^] di Capacità d'Uso dei Suoli e 257 ettari alla Classe II[^]), che ne denotano l'eccellente vocazione agricola;
- risulta compreso nel Circondario e nel Sub-ambito di *Torino*, rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso la definizione concorde di una strategia di sub ambito;
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- il suo centro storico è classificato dal P.T.C. come Centro di tipo *D*, di interesse provinciale;
- sistema produttivo: appartiene al "*Bacino di valorizzazione produttivo di Nichelino*" con i Comuni di Carignano, Moncalieri (parte a ovest del Po) e Vinovo; nell'ipotesi di riassetto strategico del comparto manifatturiero e artigianale previsto dal P.T.C., è compreso nella categoria delle "*Coerenze radiali strategiche*" (tav. 7);
- fa parte del Patto Territoriale di Torino Sud (insieme ad altri 23 comuni, numerose associazioni e Enti) con protocollo d'intesa sottoscritto nel dicembre 1999 nella Città di Moncalieri, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
- infrastrutture per la mobilità: è attraversato dalla Tangenziale Sud, dalla ex S.S. n. 20 del Colle di Tenda e Valle Roja per Carignano-Carmagnola-Cuneo (ora di competenza regionale), dalle Strade Provinciali n. 143 di Vinovo e n. 145 di La Loggia;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal Fiume Po, dai Torrenti Chisola e Oitana, i cui corsi sono compresi nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale

(P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detti corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;

- la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua le aree inondabili in 78 ettari con tempi di ritorno di 3-5 anni, 101 ettari con tempo di ritorno di 25-50 anni e 319 ettari con tempi di ritorno superiori a 50 anni;
 - il "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/01, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 353 ettari di territorio e la previsione di un "*limite di progetto tra fascia B e fascia C*" di circa 2,633 Km di lunghezza;
 - tutela ambientale:
 - la porzione del suo territorio posta a ridosso del Fiume Po è interessata dal Piano d'Area e dal P.T.O. del Po;
 - una parte del territorio è interessata dall'Area Protetta Regionale Istituita della Fascia Fluviale del Po, denominata "*Lanca di Santa Marta e confluenza Po-Banna*", sul quale insiste anche il Biotopo Comunitario-Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" - BC 10017;
- (per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del PTC);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 19 del 15/05/2007 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche al Piano vigente, al fine di procedere all'adeguamento dello stesso alla normativa in materia di programmazione commerciale, come previsto dalla D.C.R. n. 59-10831 del 24 marzo 2006:

- individuazione dei seguenti Addensamenti:
 - un "*Addensamento storico rilevante - AI*", riconoscibile come Centro Commerciale naturale, coincidente con le aree comprese nel Centro Storico "*Ra*";
- la conferma di due "Localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate - L2", individuate rispettivamente:
 - nell'area terziaria di trasformazione "*Tc1*", a prevalente destinazione commerciale e ricettiva, posta a N del Centro Storico;
 - nell'area terziaria di trasformazione "*Tc3*", a prevalente destinazione commerciale e ricettiva, posta a S del Centro Storico;
- adeguamento delle "Norme di Attuazione", previo aggiornamento ed integrazione dei riferimenti normativi di cui all'art. 22 "*Zonizzazione commerciale*", all'art. 24 "*Norme transitorie*" e all'art. 25/17 relativo all'area terziaria "*Tc*";
- rappresentazione cartografica, in apposita tavola di Piano, mediante perimetrazione dell'addensamento e delle localizzazioni sopra indicate, con l'indicazione delle aree residenziali in cui è ammessa l'attivazione di esercizi di vicinato e delle localizzazioni commerciali di tipo "*LI*";

la "*Relazione illustrativa*" della Variante reca la dichiarazione di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291-26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997, n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune.

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 12/07/2007;

visto il parere del Servizio Urbanistica in data 18/06/2007;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

D E L I B E R A

- 1. di esprimere**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in merito al progetto preliminare della Variante Parziale n. 12 al P.R.G.C. del Comune di La Loggia, adottato con deliberazione del C.C. n. 19 del 15/05/2007, **giudizio di compatibilità** con il **Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;
- 2. di dare atto che** rispetto al suddetto Progetto Preliminare di variante parziale al P.R.G.C. non vengono formulate osservazioni;
- 3. di trasmettere** al Comune di La Loggia la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
- 4. di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.